

ATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE ELETTRODOTTO INTERRATO

Tra

la Ditta , con sede in Sersale, Loc. Triscine, snc cap 88054, Registro Imprese di Catanzaro, P.I. 03540990797, nel seguito denominata "Produttore", rappresentata nel presente atto dalla

Sig.ra nella qualità di Legale Rappresentante,

nel seguito denominata "Produttore"

e

L'A.R.S.A.C. – Gestione Stralcio ARSSA per sé e per i suoi aventi causa, viale Trieste n.93, partita Iva 00121900781 qui rappresentata dal Dr. Giuseppe de Caro nella qualità di Procuratore, munito di ogni necessario potere in forza di procura del 16/05/2016 per Notar Luigi De Santis, nel seguito denominata "Parte Concedente",

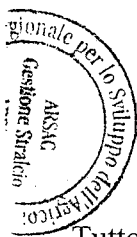
e

E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, Via Ombrone 2 – cap 00198 – Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00, Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000, R.E.A.922436, Infrastrutture e Reti Italia - Area Operativa Regionale Calabria, Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni nel seguito denominata "E-Distribuzione", rappresentata nel presente atto da nella qualità di Referente Progetti e Lavori singolarmente denominate anche "Parte" e, nel loro insieme, "Parti".

PREMESSO CHE:

- con DILA n° 542481 del 29/08/2024 codice SUE 1436 si è dato seguito all'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto Agrivoltaico avanzato da 990 KWe con tensione pari a 20 kV;
- gli impianti di energia da fonti di energia rinnovabile, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- il Produttore presentava a E-Distribuzione istanza, di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare sito nel Comune di Sellia Marina (Codice di rintracciabilità **438607491**);
- il Produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da E-Distribuzione tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ARG/elt n. 99/08, si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione (di seguito "Impianto), nonché ad acquisire, anche nell'interesse di E-Distribuzione, le relative servitù di elettrodotto;
- Il Produttore ha ottenuto dalla Parte Concedente il consenso alla stipulazione dell'atto definitivo di servitù di elettrodotto, solo ad ottenimento delle autorizzazioni definitive sul progetto da parte degli Enti preposti.



Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1: Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2: La Parte Concedente costituisce sugli immobili descritti nella tabella che segue, la servitù di elettrodotto a favore dell'Impianto, meglio descritto in seguito, della cui consistenza e del cui tracciato, come riportato nello stralcio planimetrico allegato, dichiara di essere a conoscenza.

L'impianto sarà costruito dalla e, una volta realizzato e collaudato l'impianto, lo stesso sarà ceduto al gestore di rete, e-distribuzione, che lo manuterrà e gestirà come parte integrante della Rete di Trasporto Nazionale ai sensi del Testo Integrato Connessioni Attive di cui al codice di rintracciabilità della pratica n°438607491.

L'impianto, denominato "impianto di rete per la connessione di un impianto Agrivoltaico avanzato da 990 KWe con tensione pari a 20 kV" è costituito da un cavo interrato che interessa, nella consistenza di seguito riportata, i mappali sottoindicati.

DATI CATASTALI		AREA SOGGETTA A SERVITU'
----------------	--	--------------------------

Comune	Foglio	Particella	Fabbricati	Coltura accertata	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m2)
SELLIA	22	155		SEMINATIVO	221	4	884
MARINA		191		SEMINATIVO	256	4	1024
		204		SEMINATIVO	77	4	308

I fondi sui quali vengono costituite le servitù sopra specificate, hanno le seguenti caratteristiche (indicare i confini e quant'altro ritenuto necessario):

Le particelle interessano una strada interpoderale:

- n. 155 fg.22 confina a Nord con la part. , a sud con le part. ;
- n.191 fg.22 confina a nord con la part. , a sud con la part. ;
- n.204 fg.22, confina a nord con la part. , a sud con la part. ;

ART. 3: La servitù di cui al presente atto è inamovibile e, quindi, la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà riconosciute dall'art. 122 T.U. n. 1775/1933.

ART. 4: La servitù di cui al presente atto conferisce all' E-Distribuzione le facoltà di:

- 
- far accedere sul fondo asservito per la costruzione dell'Impianto il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto;
 - scavare ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'Impianto indicato nel precedente art. 2;
 - far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'Impianto;
 - cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla Parte Concedente.

ART. 5: La Parte Concedente si obbliga:

- a consentire a E-Distribuzione ed al Produttore di esercitare le facoltà sopradette;
- a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'Impianto;
- a non piantare alberi di alto fusto a meno di 2 metri dalla fascia asservita;

- a non erigere manufatti di qualunque genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrato o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad E-Distribuzione la verifica di compatibilità con l’Impianto;

ART. 6: Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione dell’Impianto è a carico del Produttore, mentre rimane a carico di e-distribuzione qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’Impianto.



ART. 7: I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costruzione sono a carico del Produttore, mentre quelli conseguenti all’esercizio dell’Impianto sono a carico e-distribuzione. In entrambi i casi, i danni saranno valutati e liquidati, dopo l’esecuzione degli interventi di costruzione o di esercizio.

Il Produttore si obbliga a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante la costruzione dell’Impianto.

ART. 8: Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, il Produttore corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza a saldo, la somma di € (Euro).

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 9: La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra, la Parte Concedente garantisce l’E-Distribuzione per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni, che, a qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sull’indennità corrisposta per la costituzione della servitù stessa.

ART. 10: La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo o costitutivo del diritto reale.

ART. 11: Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente sono a carico del Produttore.

Art. 12: Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 13: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li,



La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 3 (inamovibilità) l'art. 4 (facoltà riconosciute al Produttore e a E-Distribuzione), l'art. 5 (obblighi della Parte Concedente), l'art. 6 (responsabilità per costruzione ed esercizio Impianti), l'art. 7 (la responsabilità per danni) e l'art. 13 (foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 7 (corresponsione dell'indennità di servitù) e gli artt. 11 (spese del presente atto e della sua riproduzione in atto pubblico).

Letto, confermato e sottoscritto.